



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.14447/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione Parco Culturale Sant'Alfonso Maria de Liguori"
(Reg.Gen.n.405)**

Ad iniziativa del Consigliere Roberto Conte.
Depositata il 4 dicembre 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **23 DIC. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Relazione di accompagnamento

L'iniziativa muove dal fatto che i valori di interesse storico, culturale, religioso, artistico, archeologico, ambientale, monumentale e naturale presenti nel territorio delle comunità alfonisiane, (Comuni di: Teano (CE), Arienzo (CE), S. Agata dei Goti (BN), Materdomini-Caposele (AV), Mercato San Severino (SA), Pagani (SA), Scala (SA); Liveri (NA), Torre del Greco (NA), Mugnano (NA), 8^a Municipalità di Napoli in rappresentanza di Marianella) sono un patrimonio collettivo cospicuo che va tutelato e valorizzato utilizzando tutti gli strumenti di programmazione economica e urbanistica vigente; pertanto si prevede di sottoporre ad un particolare regime di valorizzazione le aree interessate, tramite l'istituzione di un Parco Culturale di interesse storico, culturale, religioso, artistico, archeologico, ambientale, monumentale e naturale in nome di "Sant'Alfonso Maria de Liguori", per permetterne il godimento dei cittadini e visitatori e contestualmente per consentire uno sviluppo economico compatibile con l'ambiente, in armonia con le linee d'indirizzo della politica regionale in cui, la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, è un'opzione strategica che la Regione Campania persegue da tempo per favorire una maggiore occupazione. La messa a sistema del patrimonio culturale del territorio costituisce oggi elemento essenziale per lo sviluppo e la diversificazione economica dell'area alfonisiana, contribuendo in modo sostanziale alla qualificazione e alla destagionalizzazione dell'offerta turistica locale. Inoltre, la complessità di un parco culturale eccede quella delle sole "aree naturali protette" (ad oggi uniche aree riconosciute dalla Regione Campania per l'istituzione di un parco). La proposta trova fondamento nel fatto che, quella dei siti alfonisiani è un'area con problematiche omogenee, anche dal punto di vista degli aspetti gestionali ed economici, un altro elemento importante che accresce la valenza della proposta è che, le stesse Leggi sull'ambiente, sulla conservatoria dei monumenti e del patrimonio artistico letterario, rimandano alla costituzione di Parchi che possono assicurare conservatoria e manutenzione costante. I contenuti dell'istituzione del Parco Culturale "Sant'Alfonso Maria de Liguori", attraverso Legge Regionale sono: la salvaguardia dei beni culturali, religiosi, archeologici, storici ambientali, paesaggistici, delle bellezze naturali, del folclore, delle tradizioni, usi, costumi, mestieri, della gastronomia e dell'enologia, etc. nella loro evoluzione con le attività umane, per trovare un più soddisfacente accordo tra conservazione e sviluppo ordinato, tra vincoli e concessioni. Fanno parte del Parco Culturale "Sant'Alfonso Maria de Liguori" le aree ricomprese nei territori dei Comuni di: Teano (CE), Arienzo (CE), S. Agata dei Goti (BN), Materdomini-Caposele (AV), Ciorani di Mercato San Severino (SA), Pagani (SA), Scala (SA), Liveri (NA), Torre del Greco (NA), Comune di Mugnano (NA), Piazza Carlo III (NA) e della 8^a Municipalità di Napoli, ovvero, aree d'interesse archeologico, ambientale e paesaggistico, demo-etno-antropologico, di particolare interesse naturalistico e zone agricole di supporto paesistico, nonché aree contigue per la conservazione dei beni e valori presenti all'interno del parco (attraverso la definizione di appositi accordi ed intese con le regioni confinanti che diano luogo a piani e programmi).



Consiglio Regionale della Campania

Le finalità del Parco Culturale “Sant’Alfonso Maria de Liguori” per ogni ambito territoriale sono:

- la valorizzazione dei beni mobili e immobili e delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale e demo-etno-antropologico;
- il recupero delle presenze archeologiche e monumentali, dei complessi storico artistici e ambientali anche attraverso attività di supporto alle funzioni di monitoraggio e tutela;
- favorire l’integrazione tra uomo e ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività integrative compatibili;
- la promozione dei beni e delle aree a fini turistici;
- la valorizzazione delle risorse umane e la promozione dell’occupazione tramite misure integrate che sviluppino la valenza economica ed educativa dell’area del Parco Culturale “Sant’Alfonso Maria de Liguori”;



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1.

(Istituzione del Parco Culturale Sant'Alfonso Maria de Liguori)

1. E' istituito il Parco Culturale Sant'Alfonso Maria de Liguori, d'interesse regionale di seguito denominato "Parco Culturale SAML".
2. Sono compresi nel Parco Culturale SAML i beni mobili ed immobili ubicati nei territori delle aree dei siti/comunità alfonseiane di Marianella (NA), Mugnano (NA), Teano (CE), Sant'Agata dei Goti (BN), Materdomini-Caposele (SA), Scala (SA), Pagani (SA), Mercato San Severino (SA), Torre del Greco (NA) Piazza Carlo III (NA) Marianella 8^a Municipalità (NA).
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i confini del Parco, sentito il parere dei comuni interessati e delle soprintendenze ai beni archeologici, ambientali ed architettonici, competenti per territorio.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua le ulteriori aree limitrofe a quelle di cui ai commi 2 e 3, che per il loro preminente interesse archeologico, culturale e turistico risultino meritevoli di tutela.
5. Il Parco Culturale SAML è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
6. Costituiscono il patrimonio archeologico del Parco Culturale SAML le presenze emergenti, le riserve del sottosuolo, nonché i resti, i beni e le altre tracce comunque rientranti nel patrimonio storico-culturale del territorio.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2.

(Finalità)

1. Il Parco Culturale SAML:

- a) Promuove iniziative al fine di garantire la tutela del complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree ad esso attribuite;
- b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo, nonché delle tracce del passato ritenute significative;
- c) promuove e favorisce la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio da esso gestito, nonché la fruizione dei beni culturali ed artistici;
- d) promuove la riproduzione e la diffusione multimediale del patrimonio archeologico e culturale;
- e) promuove iniziative di turismo culturale;
- f) promuove, d'intesa con la regione Campania e con gli enti locali interessati, interventi di valorizzazione, recupero ed adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni, nei cui territori insistono le pertinenze del Parco.

2. Il perseguimento delle enunciate finalità comporta la realizzazione e/o la ristrutturazione di infrastrutture, in particolare l'idonea e completa accessibilità ai siti di pregio per la loro completa fruizione, opere di bonifica e ripristino delle qualità ambientali, realizzazione di piani d'assetto territoriale, di riqualificazione urbanistica, di realizzazione dei relativi servizi e delle opere necessarie per lo svolgimento di tutte le attività nelle quali si concretizza il godimento estetico delle manifestazioni culturali connesse ai luoghi nelle quali si svolgono.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il consiglio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), d'intesa con la regione Campania e con gli enti locali interessati, definisce programmi pluriennali di intervento.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3.
(Organi del Parco)

1. Sono organi del Parco:

- a)* il Presidente;
- b)* il consiglio di gestione;
- c)* il collegio dei revisori.

2. Il presidente del Parco Culturale SAML è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati.

3. Il consiglio di gestione è costituito da:

- a)* il presidente;
- b)* un rappresentante della giunta regionale;
- c)* un rappresentante della provincia;
- d)* un rappresentante per ciascuno dei comuni sul cui territorio insistono le pertinenze del Parco;
- e)* un rappresentante di ciascuna delle soprintendenze ai beni archeologici competenti territorialmente;
- f)* un rappresentante di ciascuna delle soprintendenze ai beni ambientali ed architettonici competenti territorialmente;
- g)* un rappresentante dell'università di Napoli;
- h)* un rappresentante della locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, che durano in carica tre anni, nominati con decreto del presidente della Giunta regionale.

5. La gestione ordinaria del Parco Culturale SAML è affidata al direttore generale che è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, nell'ambito di una terna indicata



Consiglio Regionale della Campania

dal consiglio di gestione, tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche maturate nella gestione della salvaguardia, della valorizzazione e della promozione del patrimonio culturale e ambientale e precipuamente nel settore delle attività turistiche. Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio stesso, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; sovrintende all'attività degli uffici assicurando il coordinamento operativo delle articolazioni del Parco Culturale SAML; esegue ogni altro compito che sia attribuito dal consiglio di gestione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi esercitati all'interno del Parco Culturale SAML. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di gestione nella prima seduta utile.



Consiglio Regionale della Campania

Art.4
(Statuto)

1. Lo statuto del Parco Culturale SAML è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Esso definisce i servizi e le attività del Parco Culturale SAML e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento del Parco Culturale SAML, nonché i criteri e le procedure di adozione del regolamento di gestione.



Consiglio Regionale della Campania

Art.5

(Gestione finanziaria)

1. Le risorse finanziarie del Parco Culturale SAML sono costituite da:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi comunitari;
- c) i contributi delle regioni e degli enti pubblici e degli enti locali;
- d) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;
- e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificati dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512;
- f) gli eventuali redditi patrimoniali;
- g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- i) i proventi dell'applicazione di sanzioni nei casi di inosservanza di posizioni regolamentari;
- l) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 9;
- m) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Parco Culturale SAML.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Pianificazione e programmi di intervento)

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, il Parco Culturale SAML, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di gestione, approva il piano per il Parco Culturale SAML, di seguito denominato "piano", volto a disciplinare:

- a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di godimento e tutela;
- b) i vincoli e le destinazioni di uso pubblico o privato;
- c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo alle esigenze delle persone a ridotta capacità motoria;
- d) i sistemi di attrezzature ed i servizi per la gestione per la fruizione culturale, informativa e turistica del Parco Culturale SAML;

2. Il piano è predisposto dal Parco Culturale SAML entro novanta giorni dalla data di costituzione degli organismi di cui all'articolo 3, ed è adottato dalla regione Campania entro i successivi sessanta giorni, sentiti gli enti locali interessati.

3. Il piano è modificato con le stesse procedure necessarie per la sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

4. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

5. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

6. Per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per l'attuazione delle indicazioni del piano, sono stipulati corrispondenti accordi di programma tra i soggetti interessati, nei quali vengono definiti i rispettivi obblighi e i diritti dei contraenti, le risorse finanziarie, la durata delle singole fasi per la realizzazione del programma, nonché le modalità di gestione e di coordinamento del programma stesso. Le determinazioni assunte in base agli accordi di programma producono gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Agli stessi accordi possono



Consiglio Regionale della Campania

aderire anche le università, le istituzioni culturali nonché gli operatori privati impegnati nei settori di intervento.

7. Sono sottoposti all'approvazione del consiglio di gestione i singoli progetti elaborati, in coerenza con gli accordi di programma, da soggetti pubblici e privati finalizzati alla valorizzazione, al recupero e all'adeguamento delle infrastrutture turistiche e per la gestione, a loro carico, di beni non archeologici compresi nel territorio del Parco. I progetti dovranno prevedere l'assunzione, a carico dei soggetti proponenti, degli oneri relativi agli investimenti e alle spese di gestione.

8. Il Parco Culturale SAML, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di gestione, può concedere l'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, a soggetti pubblici e privati, previa assunzione a carico di tali soggetti delle spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile. L'importo degli oneri necessari per l'intervento di restauro o recupero dei beni, nonché il relativo periodo di utilizzazione dell'immagine da parte dei soggetti pubblici o privati, sono stabiliti con perizia della locale soprintendenza.

9. Il Parco Culturale SAML è titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni insistenti sulle aree ad esso attribuite e, a tal fine, può procedere alla costituzione di una apposita società. Le procedure e le modalità di promozione delle produzioni multimediali, da parte del Parco Culturale SAML o della suddetta società, ovvero la concessione a società pubbliche, private o miste, sono definite con apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Parco Culturale SAML. Con lo stesso regolamento sono definiti i criteri di ripartizione della quota pubblica degli eventuali proventi dei diritti di riproduzione multimediale, tra il Parco, che li destina per il finanziamento del piano di cui al presente articolo, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, le soprintendenze archeologiche e gli enti locali rientranti nell'ambito del Parco.



Consiglio Regionale della Campania

Art.7
(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 2,5 milioni per l'anno 2009 e ad euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009 - 2012, alla UPB 2.9.26